

TI_GERICHTE 15.2023.129 vom 3. April 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-04-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2023.129

FR: TI_GERICHTE 15.2023.129 du 3 avril 2024

IT: TI_GERICHTE 15.2023.129 del 3 aprile 2024

Erwägungen

E. 2

e ripulire la fedina penale.

E. 3

lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101 del 15 maggio 2019, RtiD 2020 I 695 n. 34c, consid. 3.2), che permette all'escusso di bloccare gli effetti negativi del precetto esecutivo in modo relativamente semplice e veloce (già citata 15.2021.108 consid.

E. 3.1

Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l'escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85 a e 86 LEF), l'abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 2 consid. 2/b, pag. 4, e 102 III 1 consid. 1/b, pag. 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l'incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell'opposizione né l'accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell'escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all'ufficio d'esecuzione o all'escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l'avvio di un'esecuzione che contraddice le aspettative che l'escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall'escutente (venire contra factum proprium , già citata DTF 140 III 481 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l'uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BISchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; già citata 15.2021.108 consid. 3.1).

E. 3.2

e il rinvio).

E. 3.3

Nella fattispecie, contrariamente a quanto allegano i ricorrenti, PI 1 non si professa cessionario delle pretese di PI 2 nei confronti del ricorrente, ma chiede che gli venga riconosciuto "il danno sia penale, che finanziario, morale ecc. ..." derivante dalle conseguenze per lui della "truffa" commessa dal ricorrente a danno di PI 2 per il tramite della ditta della compagna, e più precisamente l'importo (di fr. 49'284.50) dell'attestato di carenza di beni n. _____2 ottenuto da PI 2 a carico suo (doc. 1) facendo valere il

rimborso di € 45'000.– a lei riconosciuto da RI 2 (doc. 2), oltre a un risarcimento per danni morali e materiali di fr. 50'000.–, segnatamente per essere stato condannato in base agli stessi fatti per tentativo di truffa, a suo dire inconsapevole. Lo scopo dichiarato dall'escutente è pertanto l'incasso di quelle due pretese. Che siano fondate è una questione, sostanziale, che non rientra nella competenza né dell'UE, né della Camera.

E. 3.4

Ad ogni modo, stante la giustificazione data da PI 1 alle pretese da lui poste in esecuzione, l'inesistenza di una cessione del credito di PI 2 è senza rilievo. Ne segue che anche la censura della ricorrente fondata su un preteso venire contra factum proprium dell'escutente cade ne vuoto, siccome la convenzione transattiva del 17 settembre 2012 firmata da PI 2 e RI 2 (doc. D), che constata l'estraneità di RI 1 alla fattispecie, non è opponibile a PI 1. Non si giunge a un'altra conclusione neppure in base alla sentenza 14.2014.63 emessa il 5 agosto 2014 da questa Camera (doc. C), poiché è una decisione di rigetto dell'opposizione, che per natura non può accertare l'estraneità della ricorrente, e difatti si limita ad appurare che il riconoscimento di debito firmato da RI 2 e dall'"avv." PI 1 a favore di PI 2 per conto di una ditta con un nome simile ("studio Fiduciario CS consulting Swiss"), ma non identico a quella di RI 1, non adempie ai requisiti dell'art. 82 cpv. 1 LEF e non è attribuibile a quest'ultima in mancanza di prova di un rapporto di rappresentanza con i firmatari (consid. 6.2 e 6.4). Determinante per il giudizio odierno, comunque sia, è che PI 1 ha chiarito di voler procedere anche contro la ricorrente, che tiene corresponsabile dei danni di cui chiede il risarcimento. Non ci si trova pertanto in un caso in cui l'escutente ammette di non procedere nei confronti del vero debitore (v. sopra consid. 3.1).

E. 3.5

Non può infine essere seguito il ricorrente laddove, nella replica spontanea, asserisce che è lo stesso escutente ad aver dichiarato nelle osservazioni al ricorso di voler usare lo strumento dell'esecuzione non per l'escussione di un credito, bensì quale "legge del taglione" per farsi cancellare il precetto esecutivo n. _____ 2 e ripulire la fedina penale. Non si disconosce che PI 1 abbia espresso anche questi scopi, ma non risulta che intenda raggiungerli per mezzo dei precetti esecutivi impugnati. Ha infatti dichiarato di voler denunciare penalmente i ricorrenti per la truffa per la quale ritiene di essere stato ingiustamente condannato. Quanto all'annullamento del precetto esecutivo n. _____ 2, non è nel potere dei ricorrenti di acconsentirvi, siccome non sono escutenti, ma PI 1 potrebbe ottenerlo se grazie all'incasso da loro della pretesa di 49'284.50 posta in esecuzione estinguesse l'esecuzione in questione.

E. 3.6

Ambedue i ricorsi vanno pertanto respinti. Diventa così senza oggetto la conclusione preliminare dei ricorrenti volta a far ordine all'UE di riconsiderare i precetti esecutivi impugnati, e, in caso di mancata riconsiderazione, di ordinarne la cancellazione provvisoria "nelle more" della decisione sui ricorsi. È del resto ovviamente insostenibile, siccome la riconsiderazione è una facoltà che spetta esclusivamente all'Ufficio (art. 17 cpv. 4 LEF), sicché non può essergli imposta dall'autorità di vigilanza, la quale deve semmai essa stessa riformare o annullare il provvedimento impugnato.

E. 4

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

E. 5

Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.